

**News - 20/09/2023**

## **DL sulle disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione**

**Decreto-Legge 19 settembre 2023, n. 124 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2023**

Vi informiamo che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2023, il [Decreto-Legge 19 settembre 2023, n. 124](#) recante: *“Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione”*.

### **Sostituzione dell'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n.178**

Il Decreto Legge stabilisce la sostituzione [dell'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n.178](#) (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) al fine di assicurare un più efficace coordinamento tra le risorse europee e nazionali per la coesione, le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, stabilendo che il complesso delle risorse di cui al comma 177 della legge su citata è destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, secondo la seguente articolazione annuale:

- 4.000 milioni di Euro per l'anno 2021;
- 5.000 milioni di Euro annui dal 2022 al 2029;
- 6.000 milioni di Euro per l'anno 2030.

### **Istituzione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno e chiarimento sul significato di Zona economica speciale**

Il Decreto istituisce, **dal 1° gennaio 2024**, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, denominata «ZES unica», che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio.

Viene chiarito che per Zona economica speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa.

Il Piano strategico della ZES unica ha durata triennale e definisce, anche in coerenza con il PNRR, la politica di sviluppo della ZES unica, individuando, in modo differenziato per le regioni che ne fanno parte:

- i settori da promuovere e quelli da rafforzare;
- gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica;
- le modalità di attuazione.

### **Credito d'imposta Zes unica**

Per l'anno 2024, alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali di cui all'art.16, c.2 del DL *(...sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato)* destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle

regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito.

L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, non si applica altresì, alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà.

**Entrata in vigore del provvedimento: 20/09/2023**

---

**Sito di provenienza: UNINDUSTRIA - <https://www.un-industria.it>**